

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 595/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2010

che modifica gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo e secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Secondo il regolamento le proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati utilizzabili come mangimi possono essere immessi sul mercato solo se sono stati trasformati conformemente alle disposizioni del suo allegato VII. Inoltre il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce che alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e sottoprodotti di origine animale possono essere immessi sul mercato solo se rispettano le prescrizioni specifiche di tale allegato.
- (2) L'allegato VIII, capitolo V del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme armonizzate per la commercializzazione e l'importazione di siero di equidi. Tuttavia alcuni Stati membri, partner commerciali e operatori economici hanno indicato interesse nell'uso tecnico, nell'Unione, di sangue e una gamma più vasta di prodotti sanguigni di equidi, originari sia dell'Unione che di paesi

terzi. Al fine di facilitare l'uso per fini tecnici di sangue e prodotti sanguigni occorre fissare le relative prescrizioni di polizia sanitaria. In base ai dati scientifici disponibili tali norme devono ridurre i rischi potenziali di trasmissione di talune malattie soggette a obbligo di denuncia, conformemente alla direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾. In particolare il sangue deve provenire da macelli approvati a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽³⁾ o da impianti autorizzati ad effettuare la raccolta di sangue dall'autorità competente del paese terzo e sotto il controllo di quest'ultima, ad esempio aziende in cui gli animali sono tenuti in condizioni sanitarie speciali.

- (3) L'allegato VIII, capitolo X del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce i requisiti applicabili all'importazione di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) e zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli), destinati ad usi diversi dalle materie prime per mangimi, dai fertilizzanti organici o dagli ammendanti.
- (4) Gli operatori economici hanno indicato il loro interesse nell'uso di tali sottoprodotti di origine animale per la produzione di fertilizzanti organici o ammendanti. Tuttavia l'immissione sul mercato, inclusa l'importazione, di tali sottoprodotti di origine animale deve essere consentita solo se provengono da animali idonei alla macellazione in vista del consumo umano o che non presentano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo e se sono stati sottoposti ad un trattamento che riduce i potenziali rischi per la salute.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

- (5) Inoltre occorre prendere misure adeguate contro i rischi di trasmissione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) quando le corna sono asportate dal cranio. Il comitato direttivo scientifico ha emesso un parere sulla distribuzione della carica infettiva della TSE nei tessuti dei ruminanti ⁽¹⁾, in base al quale le corna devono essere asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica in modo da prevenire la contaminazione reciproca con agenti della TSE.
- (6) Di conseguenza occorre aggiungere un nuovo capitolo XV all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 che specifichi le condizioni di immissione sul mercato, inclusa l'importazione, di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti.
- (7) L'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 437/2008 ⁽²⁾ della Commissione, stabilisce un unico modello di certificato sanitario per il latte e per i prodotti di latte, non destinati al consumo umano, originari di paesi terzi destinati alla spedizione o al transito nell'Unione. L'allegato VII, capitolo V del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce i requisiti specifici riguardanti la commercializzazione e l'importazione di latte, prodotti di latte e colostro. In questo capitolo il punto 3 della sezione A e il punto 1.5 della sezione B definiscono i requisiti applicabili al colostro destinato all'alimentazione di animali delle specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica. Il modello di certificato sanitario per l'importazione del latte e dei prodotti a base di latte non destinati al consumo umano è definito nell'allegato X, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 1774/2002. I requisiti applicabili al colostro stabiliti da detto modello di certificato sono più severi rispetto ai requisiti applicabili al commercio all'interno dell'Unione stabiliti dall'allegato VII, capitolo V dello stesso regolamento. Di conseguenza occorre modificare il modello di certificato in modo che i requisiti applicabili all'importazione di colostro non siano più sfavorevoli rispetto a quelli applicati alla produzione e alla commercializzazione di colostro all'interno dell'Unione. È pertanto opportuno modificare il modello di certificato di cui all'allegato X, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 1774/2002.
- (8) L'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di taluni sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano con riferimento alla decisione 79/542/CEE ⁽³⁾ del Consiglio e delle

decisioni 97/296/CE ⁽⁴⁾, 94/85/CEE ⁽⁵⁾, 94/984/CE ⁽⁶⁾, 2000/585/CE ⁽⁷⁾, 2000/609/CE ⁽⁸⁾, 2004/211/CE ⁽⁹⁾, 2004/438/CE ⁽¹⁰⁾ e 2006/696/CE ⁽¹¹⁾ della Commissione. Tali atti sono stati sostituiti oppure modificati considerevolmente. È pertanto opportuno modificare l'allegato XI in modo da tenere conto delle modifiche di tali atti legislativi dell'Unione.

- (9) Per consentire alle parti interessate di conformarsi alle nuove norme è opportuno prevedere un periodo transitorio, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in cui sarà possibile continuare l'importazione di sottoprodotti di origine animale nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 senza le modifiche apportate dal presente regolamento.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio sino al 31 agosto 2010 gli Stati membri accettano partite di latte e prodotti a base di latte, siero di equidi e prodotti sanguigni trattati, esclusi i prodotti sanguigni di equidi destinate alla produzione di prodotti tecnici, accompagnate da un certificato sanitario compilato e firmato conformemente agli appropriati modelli di certificato di cui all'allegato X, capitolo 2, capitolo 4A e capitolo 4D del regolamento (CE) n. 1774/2002 non modificato dal presente regolamento.

Gli Stati membri accettano tali partite fino al 30 ottobre 2010, a condizione che i certificati sanitari siano stati compilati e firmati prima del 1° settembre 2010.

⁽¹⁾ Parere del comitato direttivo scientifico, adottato alla riunione del 10 e 11 gennaio 2002 e modificato alla riunione del 7 e 8 novembre 2002.

⁽²⁾ GU L 132 del 22.5.2008, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49.

⁽⁹⁾ GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.

⁽¹¹⁾ GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:

(1) L'allegato VIII è modificato come segue:

a) Il capitolo V è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO V

Requisiti applicabili al sangue e ai prodotti sanguigni di equidi destinati a uso tecnico**A. Immissione sul mercato**

L'immissione sul mercato di sangue e prodotti sanguigni di equidi destinati a uso tecnico è subordinata alle condizioni seguenti.

1. Il sangue può essere commercializzato se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) è stato ottenuto da equidi che:

i) all'ispezione in data della raccolta del sangue non presentavano segni clinici di qualunque delle malattie soggette a obbligo di denuncia di cui all'allegato A della direttiva 90/426/CEE, dell'influenza degli equini, della piroplasmosi equina, della rinopolmonite equina e dell'arterite virale equina di cui all'articolo 1.2.3., punto 4 dell'edizione del 2009 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE);

ii) sono stati mantenuti per almeno 30 giorni prima e durante la raccolta in aziende sotto controllo veterinario e non soggette ad un divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 90/426/CEE o alle restrizioni di cui all'articolo 5 di detta direttiva;

iii) per i periodi di cui all'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 90/426/CEE, non sono entrati in contatto con equidi da aziende soggette ad un divieto per motivi di polizia sanitaria conformemente a tale articolo e che per almeno 40 giorni prima e durante la raccolta di sangue non sono entrati in contatto con equidi originari di uno Stato membro o di un paese terzo non indenne da peste equina conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) di detta direttiva;

b) è stato raccolto sotto supervisione veterinaria:

i) in macelli approvati a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure

ii) in impianti approvati, dotati di un numero di riconoscimento veterinario e controllati dall'autorità competente al fine della raccolta di sangue di equidi per la produzione di prodotti sanguigni destinati a uso tecnico.

2. I prodotti sanguigni possono essere commercializzati se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) è stata presa ogni precauzione per evitare la contaminazione dei prodotti sanguigni con agenti patogeni durante la produzione, la manipolazione e il confezionamento;

b) i prodotti sanguigni sono stati ottenuti da sangue che:

i) soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a); oppure

ii) è stato sottoposto ad almeno uno dei seguenti quattro trattamenti, seguito da un controllo d'efficacia, destinati ad inattivare i patogeni possibilmente responsabili della peste equina, di ogni tipo di encefalomielite equina inclusa l'encefalomielite equina venezuelana, dell'anemia infettiva equina, della stomatite vescicolare e della morva (*Burkholderia mallei*):

— trattamento termico ad una temperatura di 65 °C per almeno tre ore;

— irradiazione a 25 kGy con raggi gamma;

— modifica del pH in pH 5 per due ore

— trattamento termico ad una temperatura di almeno 80 °C in tutta la massa.

3. Il sangue e i prodotti sanguigni di equidi devono essere imballati in contenitori impermeabili sigillati recanti:

- a) un'etichetta chiara con l'indicazione "SANGUE E PRODOTTI SANGUIGNI DI EQUIDI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE";
- b) il numero di riconoscimento dell'impianto di raccolta di cui al paragrafo 1, lettera b).

B. Importazione

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di sangue e prodotti sanguigni di equidi destinati a uso tecnico alle condizioni seguenti.

1. Il sangue deve essere conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) della sezione A e deve essere raccolto sotto controllo veterinario in:

- a) macelli
 - i) riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure
 - ii) riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo. oppure
- b) in impianti approvati, dotati di un numero di riconoscimento veterinario e controllati dall'autorità competente del paese terzo al fine della raccolta di sangue di equidi per la produzione di prodotti sanguigni destinati a uso tecnico.

2. I prodotti sanguigni devono essere conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 2 della sezione A.

Inoltre i prodotti sanguigni di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i) della sezione A devono essere prodotti da sangue ottenuto da equidi tenuti per un periodo di almeno tre mesi, o dalla nascita se di età inferiore ai tre mesi, prima della data di raccolta in aziende sotto controllo veterinario nel paese terzo di raccolta che durante tale periodo e nel periodo di raccolta del sangue è rimasto indenne da:

- a) peste equina conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 90/426/CEE;
- b) encefalomyelite equina venezuelana per un periodo di almeno due anni;
- c) morva:
 - i) per un periodo di tre anni; oppure
 - ii) per un periodo di sei mesi se gli animali non hanno presentato segni clinici di morva durante l'ispezione post-mortem nel macello di cui al paragrafo 1, lettera a), incluso esame accurato delle mucose della trachea, della laringe, delle cavità nasali, dei seni e delle loro ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale;
- d) stomatite vescicolare per un periodo di sei mesi.

3. I prodotti sanguigni devono provenire da impianti tecnici riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

4. Il sangue e i prodotti sanguigni devono provenire da un paese terzo incluso nell'elenco di cui alle seguenti parti dell'allegato XI:

- a) parte XIII (A) nei casi in cui il sangue è stato raccolto conformemente al paragrafo 1 della sezione A o i prodotti sanguigni sono stati prodotti conformemente al paragrafo 2, lettera b), punto i) della sezione A; oppure
- b) parte XIII(B) nei casi in cui siano stati sottoposti a trattamenti conformemente al paragrafo 2, lettera b), punto ii) della sezione A.

5. Il sangue e i prodotti sanguigni devono essere imballati ed etichettati conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, lettera a) della sezione A e accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 4A, debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale.»

b) é aggiunto il seguente capitolo XV:

«CAPITOLO XV

Requisiti applicabili a corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti

A. Immissione sul mercato

L'immissione sul mercato di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti è subordinata alle condizioni seguenti:

1. provengono da animali che:
 - a) sono stati macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in vista del consumo umano ai sensi della normativa dell'Unione europea; oppure
 - b) non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili mediante tale prodotto all'uomo o agli animali.
2. sono stati sottoposti ad un trattamento termico per almeno un'ora ad una temperatura interna di almeno 80 °C;
3. le corna sono state asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica;
4. è stata presa ogni precauzione per evitare la contaminazione incrociata durante la produzione, la manipolazione e il confezionamento;
5. sono stati confezionati in imballaggi o contenitori nuovi; oppure trasportati in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente;
6. gli imballaggi o i contenitori devono riportare chiaramente:
 - a) il tipo di prodotto (corna, prodotti a base di corna, zoccoli o prodotti a base di zoccoli);
 - b) la dicitura "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE";
 - c) il nome e l'indirizzo dell'impianto tecnico o di magazzinaggio di destinazione riconosciuto.

B. Importazione

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti alle condizioni seguenti:

1. sono originari di paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XVIII;
2. sono stati prodotti conformemente al presente capitolo, lettera A;
3. sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nell'allegato X, capitolo 18, debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale;
4. dopo i controlli veterinari al posto di frontiera di ingresso nell'Unione previsto dalla direttiva 97/78/CE e in conformità delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4 di tale direttiva, vengono trasportati direttamente all'impianto tecnico o di magazzinaggio riconosciuto.»

(2) L'allegato X è così modificato:

- a) Il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

PAESE:

Latte e prodotti a base di latte non destinati al consumo umano

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di aver letto e compreso il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 e l'allegato VII, capitolo V, e certifica che il latte ⁽²⁾ o i prodotti a base di latte ⁽²⁾ di cui alla casella I.28 rispettano le seguenti condizioni:</p> <p>II.1. sono stati prodotti e ottenuti a (inserirne il nome del paese esportatore), (inserirne il nome della regione) ⁽³⁾, che figura nell'elenco dell'allegato della decisione 2004/438/CE e che è stato indenne da afta epizootica (FMD) e da peste bovina per i 12 mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non ha praticato la vaccinazione contro la peste bovina durante questo periodo;</p> <p>II.2. sono stati prodotti a partire da latte crudo proveniente da animali che, al momento della mungitura, non presentavano alcun segno clinico di una malattia trasmissibile agli esseri umani o agli animali attraverso il latte e che sono appartenuti, per almeno 30 giorni prima della produzione, ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa di afta epizootica o di peste bovina;</p> <p>II.3. si tratta di latte o prodotti a base di latte che:</p> <p>(²) a seconda dei casi [hanno subito uno dei trattamenti o una combinazione di trattamenti descritti al punto II.4]</p> <p>(²) o [se contengono siero destinato all'alimentazione di animali di specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica, il siero è stato raccolto da latte soggetto a uno dei trattamenti descritti al punto II.4 e</p> <p>(²) a seconda dei casi [il siero è stato raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura e presenta un pH inferiore a 6;]</p> <p>(²) o [il siero è stato prodotto almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese esportatore;]</p> <p>(²) o [il siero è stato prodotto il/.. e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, è anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontiera dell'Unione europea;] ⁽⁴⁾</p> <p>II.4. sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti:</p> <p>(²) a seconda dei casi [una pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, o una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi dia esito negativo, seguita da:</p> <p>(²) a seconda dei casi [una seconda pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, ovvero una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi dia esito negativo;]</p> <p>(²) o [un procedimento di essiccazione successivo seguito, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, da un ulteriore trattamento termico ad almeno 72 °C;]</p> <p>(²) o [un ulteriore procedimento mediante il quale il pH è abbassato e mantenuto per almeno un'ora a un livello inferiore a 6;]</p> <p>(²)(⁴) o [la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese esportatore;]</p> <p>(²)(⁴) o [la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto il/.. e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, sia anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontiera dell'Unione europea]</p> <p>(²) o [una sterilizzazione almeno al livello F₀3;]</p> <p>(²) o [un trattamento a temperatura ultra elevata a 132 °C per almeno un secondo, seguita da:</p> <p>(²) a seconda dei casi [un procedimento di essiccazione successivo seguito, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, da un ulteriore trattamento termico ad almeno 72 °C,]</p> <p>(²) o [un ulteriore procedimento mediante il quale il pH è abbassato e mantenuto per almeno un'ora a un livello inferiore a 6;]</p> <p>(²)(⁴) o [la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese esportatore;]</p> <p>(²)(⁴) o [la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto il/.. e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, sia anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontiera dell'Unione europea;]]</p>		

PAESE**Latte e prodotti a base di latte non destinati al consumo umano**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.5. dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del latte/dei prodotti a base di latte;</p> <p>II.6. il latte/prodotto a base di latte è stato confezionato:</p> <p>(²) a seconda dei casi [in contenitori nuovi,]</p> <p>(²) o [in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente,]</p> <p>e i container sono contrassegnati in modo da indicare la natura del latte o dei prodotti a base di latte e recano etichette indicanti che il prodotto è una materia di categoria 3 non destinato al consumo umano.</p>		
Note		
Parte I:		
<p>— Casella I.6: persona responsabile del carico nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.</p> <p>— Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.</p> <p>— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliere dell'Unione europea..</p> <p>— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 o 35.04.</p> <p>— Casella I.23: nel caso di container per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella di riferimento I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.</p> <p>— Casella I.28: "impianto di fabbricazione": numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione.</p>		
Parte II:		
<p>(¹) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.</p>		
<p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p>		
<p>(³) Da indicare se l'autorizzazione ad importare nell'Unione europea riguarda solo alcune regioni del paese terzo interessato.</p>		
<p>(⁴) Questa condizione si applica solo ai paesi terzi elencati nella colonna "A" dell'allegato I della decisione 2004/438/CE</p>		
<p>— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.</p>		
<p>— Nota per l' importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere dell'Unione europea.</p>		
Veterinario ufficiale		
Nome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	
Data:	Firma:»	
Timbro:		

b) Il capitolo 4(A) è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 4 A

Certificato sanitario

Per l'importazione di sangue e prodotti sanguigni di equidi per uso tecnico, destinati alla spedizione o al transito ⁽²⁾ nell'Unione europea

PAESE:**Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazione relative alla partita spedita	I.1. Speditore <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		N. di riconoscimento
I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Riferimento documentale:				I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.	
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 30.02		I.20. Quantità	
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per: Usò tecnico: <input type="checkbox"/>							
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico)				Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione			

PAESE

Sangue e prodotti sanguigni di equidi destinati a uso tecnico

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽¹⁾, in particolare dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) dell'articolo 6 e dell'allegato VIII, capitolo V e certifica che il sangue o i prodotti sanguigni di equidi descritti sopra:</p>		
	II.1. consistono di sangue o prodotti sanguigni di equidi che soddisfano i requisiti sanitari di seguito indicati;		
	II.2. consistono esclusivamente di sangue o prodotti sanguigni di equidi non destinati al consumo umano o animale;		
	II.3. sono originari di un paese terzo, di un territorio o parte di esso, figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 e nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva (<i>Burkholderia mallei</i>), encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;		
	II.4. sono stati ottenuti da sangue raccolto sotto il controllo di un veterinario da equidi che al momento della raccolta non presentavano segni clinici di malattie infettive:		
	(2) a seconda dei casi [in macelli approvati a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 (3);]		
	(2) o [in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese di esportazione;]		
	(2) o [in impianti approvati e controllati dall'autorità competente del paese di esportazione al fine della raccolta di sangue di equidi per la produzione di prodotti sanguigni destinati a uso tecnico;]		
	II.5. è stato prodotto da sangue raccolto da equidi che,		
	II.5.1. all'ispezione in data della raccolta del sangue non presentavano segni clinici di malattie soggette a obbligo di denuncia a norma dell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, influenza degli equini, piroplasmosi equina, rinopolmonite equina o arterite virale equina di cui all'articolo 1.2.3., punto 4 dell'edizione del 2009 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE);		
	II.5.2. sono stati mantenuti per almeno 30 giorni prima e durante la raccolta in aziende sotto controllo veterinario e non soggette ad un divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 90/426/CEE o alle restrizioni relative alla peste equina di cui all'articolo 5 di detta direttiva;		
	II.5.3. non sono entrati in contatto con equidi da aziende soggette ad un divieto per motivi di polizia sanitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 della direttiva 90/426/CEE.		
II.5.4. sono stati sottoposti a un periodo di divieto, di cui ai punti II.5.2. e II.5.3, determinato come segue:			
(2) a seconda dei casi [se non tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti e i locali disinfettati, il periodo di applicazione è stato di:			
— sei mesi nel caso di morva (<i>Burkholderia mallei</i>), a contare dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;			
— sei mesi nel caso di encefalomielite equina di qualsiasi tipo inclusa l'encefalomielite equina venezuelana, a contare dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;			
— in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui gli equidi infetti sono stati abbattuti e gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati con un intervallo di tre mesi;			
— sei mesi a contare dalla data dell'ultimo caso registrato di stomatite vescicolosa;			
— un mese a contare dalla data dell'ultimo caso registrato di rabbia;			
— 15 giorni a contare dalla data dell'ultimo caso registrato di carbonchio ematico.]			
(2) o [se tutti gli animali delle specie sensibili che si trovano nell'azienda sono stati abbattuti e i locali sono stati disinfettati, la durata del divieto è di trenta giorni a decorrere dalla data in cui gli animali sono stati abbattuti e i locali disinfettati, tranne quando si tratta del carbonchio ematico, nel qual caso la durata del divieto è di quindici giorni]			

PAESE

Sangue e prodotti sanguigni di equidi destinati a uso tecnico

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.6.	i prodotti sanguigni provengono da impianti riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dall'articolo 17 o 18 del regolamento (CE) n. 1774/2002.		
II.7.	i prodotti sanguigni sono stati prodotti da sangue conforme alle disposizioni di cui ai punti II.4. e II.5.5 e		
⁽²⁾ a seconda dei casi	[sono stati prodotti da sangue ottenuto da equidi tenuti per un periodo di almeno tre mesi, o dalla nascita se di età inferiore ai tre mesi, prima della data di raccolta in aziende sotto controllo veterinaria nel paese terzo di raccolta che durante tale periodo e nel periodo di raccolta del sangue è rimasto indenne da:		
	a) peste equina per due anni b) encefalomielite equina venezuelana per un periodo di almeno due anni; c) morva		
	⁽²⁾ a seconda dei casi [per un periodo di tre anni;]		
	⁽²⁾ o [per un periodo di sei mesi se gli animali non hanno presentato segni clinici di morva all'ispezione post-mortem nel macello di cui al punto II.4, incluso l'esame accurato delle mucose della trachea, della laringe, delle cavità nasali, dei seni e delle loro ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale;]		
	d) stomatite vescicolare per un periodo di sei mesi;]		
⁽²⁾ o	[sono stati sottoposti ad almeno uno dei seguenti quattro trattamenti, seguito da un controllo d'efficacia, destinati ad inattivare i patogeni possibilmente responsabili della peste equina, di ogni tipo di encefalomielite equina inclusa l'encefalomielite equina venezuelana, dell'anemia infettiva equina, della stomatite vescicolare e della morva (<i>Burkholderia mallei</i>):		
	⁽²⁾ a seconda dei casi [trattamento termico ad una temperatura di 65°C per almeno tre ore,]		
	⁽²⁾ o irradiazione a 25 kGy con raggi gamma,]		
	⁽²⁾ o [modifica del pH in pH 5 per due ore,]		
	⁽²⁾ o [trattamento termico ad una temperatura di almeno 80°C in tutta la massa]]		
II.8.	è stata presa ogni precauzione per evitare la contaminazione del sangue e dei prodotti sanguigni con agenti patogeni durante la produzione, la manipolazione e il confezionamento;		
II.9.	sono stati imballati in contenitori impermeabili sigillati e chiaramente etichettati "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE" e recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di raccolta;		
II.10.	sono stati immagazzinati in depositi chiusi.		
Note			
Parte I:			
— Casella I.6: persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.			
— Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.			
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.			
— Casella I.23: nel caso di container per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).			
— Casella di riferimento I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.			
— Casella I.28: impianto di fabbricazione: numero di controllo veterinario dello stabilimento di raccolta riconosciuto.			

PAESE**Sangue e prodotti sanguigni di equidi destinati a uso tecnico**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.						
<p>Parte II:</p> <p>(¹) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.</p> <p>(⁴) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>								
<p>Veterinario ufficiale</p> <table><tr><td data-bbox="188 734 408 763">Nome (in stampatello):</td><td data-bbox="1123 734 1286 763">Qualifica e titolo:</td></tr><tr><td data-bbox="188 784 240 813">Data:</td><td data-bbox="1123 784 1193 813">Firma:»</td></tr><tr><td data-bbox="188 833 261 862">Timbro:</td><td></td></tr></table>			Nome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	Data:	Firma:»	Timbro:	
Nome (in stampatello):	Qualifica e titolo:							
Data:	Firma:»							
Timbro:								

- c) Il capitolo 4(D) è sostituito dal seguente:

PAESE

Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati a uso tecnico

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.1.	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽¹⁾ , in particolare dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 6 e dell'allegato VIII, capitolo IV, e certifica quanto segue:		
II.1.1.	i prodotti sanguigni di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;		
II.2.	sono esclusivamente prodotti sanguigni non destinati al consumo umano o animale;		
II.3.	sono stati preparati e conservati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente a norma dell'articolo 18 o in uno stabilimento di raccolta e se del caso a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽²⁾ , esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:		
(2) a seconda dei casi	[- sangue di animali macellati idoneo al consumo umano ai sensi della normativa dell'Unione europea, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali;]		
(2) e/o	[- sangue di animali macellati dichiarato non idoneo al consumo umano ma che non presenta segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e che proviene da carcasse idonee al consumo umano ai sensi della normativa dell'Unione europea;]		
(2) e/o	[- sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano ai sensi della normativa dell'Unione europea;]		
(2) e/o	[- sangue e prodotti sanguigni provenienti da animali vivi che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]		
II.4.	il sangue con il quale tali prodotti sono fabbricati è stato raccolto:		
(2) a seconda dei casi	[in macelli riconosciuti conformemente alla normativa dell'Unione europea,].		
(2) o	[in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo,]		
(2) o	[da animali vivi in impianti riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo;]		
(2) [II.5.	I prodotti sanguigni derivati da animali appartenenti agli ordini <i>Artiodactyla</i> , <i>Perissodactyla</i> e <i>Proboscidea</i> o da incroci di tali animali, esclusi quelli appartenenti alle famiglie <i>Suidae</i> e <i>Tayassuidae</i> , sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano afta epizootica, stomatite vescicolare, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, febbre della Valle del Rift e febbre catarrale degli ovini:		
(2) a seconda dei casi	[trattamento termico a una temperatura di 65° C per almeno tre ore, seguito da un test di verifica,]		
(2) o	[irradiazione a 25 kGy con raggi gamma, seguita da un test di verifica,]		
(2) o	[modifica del pH in pH 5 per due ore, seguita da un test di verifica,]		
(2) o	[trattamento termico a una temperatura di almeno 80 °C in tutta la massa, seguito da un test di verifica]]		
(2) [II.6.	I prodotti sanguigni derivati da animali appartenenti alle famiglie <i>Suidae</i> , <i>Tayassuidae</i> , da pollame e altre specie aviarie sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano le seguenti malattie: afta epizootica, stomatite vescicolare, malattia vescicolare dei suini, peste suina classica, peste suina africana, malattia di Newcastle e influenza aviaria altamente patogena, secondo la specie;		
(2) a seconda dei casi	[trattamento termico a una temperatura di 65° C per almeno tre ore, seguito da un test di verifica,]		
(2) o	[irradiazione a 25 kGy con raggi gamma, seguita da un test di verifica,]		
(2) o	[[trattamento termico a una temperatura di almeno 80°C per gli animali appartenenti alle famiglie <i>Suidae</i> / <i>Tayassuidae</i> (2) e almeno di 70°C per il pollame e altre specie aviarie in tutta la massa, seguito da un test di verifica]]		
(2) [II.7.	I prodotti sanguigni derivati da specie diverse da quelle indicate ai punti II.5. o II.6. sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti (specificare):.....;]		
II.8.	I prodotti sono stati:		
(2) a seconda dei casi	[imballati in bottiglie o sacchi nuovi o sterilizzati,]		

Parte II: Certificazione

PAESE**Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati a uso tecnico**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>(²) o [trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,] l'imballaggio esterno o i contenitori recano un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO O ANIMALE";</p> <p>II.9. i prodotti sono stati immagazzinati in depositi chiusi;</p> <p>II.10. i prodotti sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento.</p>		
Note		
Parte I:		
<p>— Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.</p> <p>— Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali approvati a tal fine.</p> <p>— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.</p> <p>— Casella I.23: nel caso di container per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella di riferimento I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.</p>		
Parte II:		
<p>(¹) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:»</p>		

d) è aggiunto il seguente capitolo 18:

Corna e prodotti a base di corna e zoccoli e prodotti a base di zoccoli destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti

PAESE

II. Informazioni sanitarie		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.1.	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽¹⁾ , in particolare dell'allegato VIII, capitolo IX, e certifica che le corna e i prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli di cui sopra:	
	(²) a seconda dei casi	[provengono da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in vista del consumo umano]	
	(²) o	[provengono da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti]	
	II.2.	le corna devono essere state sottoposte ad un trattamento termico per almeno un'ora ad una temperatura interna di almeno 80°C;	
	II.3.	le corna sono state asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica;	
	II.4.	in ogni fase di trasformazione, immagazzinaggio o trasporto vanno prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione incrociata;	
	II.5.	sono stati imballati:	
	(²) a seconda dei casi	[in contenitori da imballaggio nuovi,]	
	(²) o	[in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente,]	
	e	[l'imballaggio o i contenitori sono contrassegnati in modo da indicare il tipo di sottoprodotto animale ⁽³⁾ e recano etichette con la dicitura "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO E ANIMALE" nonché il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione UE].	
Note			
Parte I:			
— Casella I.6: persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.			
— Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito vanno immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.			
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.			
— Casella I.23: nel caso di container per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).			
— Casella di riferimento I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.			
— Casella I.28: natura della merce.			
Parte II:			
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.			
(2) Cancellare le voci non pertinenti.			
(3) Tipo di prodotto: corna, prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli.			
— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.			
— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.			
Veterinario ufficiale			
Nome (in stampatello):		Qualifica e titolo:	
Data:		Firma:»	
Timbro:			

(3) L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

Elenchi dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

L'inclusione di un paese terzo in uno degli elenchi seguenti è una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'importazione da tale paese dei prodotti interessati. Le importazioni devono altresì soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria. Le descrizioni seguenti si riferiscono a territori o parti di territori dai quali sono consentite le importazioni di taluni sottoprodotti di origine animale, conformemente al pertinente certificato o dichiarazione di polizia sanitaria di cui all'allegato X.

PARTE I

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di latte e di prodotti a base di latte (certificato sanitario di cui al capitolo 2)

Paesi terzi autorizzati compresi nell'allegato I della decisione 2004/438/CE ⁽¹⁾.

PARTE II

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di proteine animali trasformate (esclusa la farina di pesce) (certificato sanitario di cui al capitolo 1)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽²⁾.

PARTE III

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di farina di pesce e olio di pesce (certificati sanitari di cui ai capitoli 1 e 9)

Paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE della Commissione ⁽³⁾.

PARTE IV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di grassi fusi (escluso l'olio di pesce) (certificati sanitari di cui ai capitoli 10A e 10B)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010.

PARTE V

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni da utilizzare come materie prime per mangimi (certificato sanitario di cui al capitolo 4B)

A. *Prodotti sanguigni ottenuti da ungulati*

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

B. *Prodotti sanguigni ottenuti da altre specie*

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010.

PARTE VI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti sanguigni (non provenienti da equidi) destinati a uso tecnico e farmaceutici (certificati sanitari di cui ai capitoli 4 C e 8)

A. *Prodotti sanguigni*

1. *Prodotti sanguigni non trattati ottenuti da ungulati*

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche di tutte le specie di ungulati domestici e solo per il periodo indicato nelle colonne 7 e 8 di tale parte:

— (JP) Giappone.

2. Prodotti sanguigni non trattati ottenuti da pollame e altre specie aviarie

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 Commissione (*):

— (JP) Giappone.

3. Prodotti sanguigni non trattati ottenuti da altri animali

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 Commissione oppure nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009 (5):

— (JP) Giappone.

4. Prodotti sanguigni trattati ottenuti da animali di qualsiasi specie

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 Commissione oppure nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009:

— (JP) Giappone.

B. Sottoprodotti di origine animale per uso farmaceutico

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 Commissione oppure nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009 e i seguenti paesi terzi:

— (JP) Giappone,

— (PH) Filippine,

— (TW) Taiwan.

C. Sottoprodotti di origine animale destinati a uso tecnico, escluso quello farmaceutico: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di tale categoria di carni fresche delle specie corrispondenti, nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 oppure nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009.

PARTE VII(A)

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di alimenti per animali da compagnia (certificato sanitario di cui al capitolo 3F)

A. Sottoprodotti di origine animale ottenuti da equidi, bovini, ovini, caprini e suini allevati o selvatici

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche destinate al consumo umano delle specie corrispondenti.

B. Materie prime ottenute da volatili da cortile, inclusi ratiti e selvaggina da penna selvatica

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame.

C. Materie prime ottenute da pesci

Paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.

D. Materie prime ottenute da altri mammiferi terrestri selvatici e da Leparopidae.

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 119/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.

PARTE VII(B)

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione nell'Unione europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di animali da pelliccia allevati (certificato sanitario di cui al capitolo 3D)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.

PARTE VII(C)

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione nell'Unione europea di interiora aromatizzanti destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia (certificato sanitario di cui al capitolo 3E)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

Nel caso di interiora aromatizzanti ottenute da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.

PARTE VIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di setole di suini (certificato sanitario di cui ai capitoli 7A e 7B)

A. Se si tratta di setole di suini non trattate, i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I della decisione 4787/2009/CEE del Consiglio, purché durante i 12 mesi precedenti la data d'importazione siano stati indenni da peste suina africana.

B. Se si tratta di setole di suini trattate, i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010, anche se non sono stati indenni da peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data d'importazione.

PARTE IX

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di stallatico trasformato e di prodotti trasformati a base di stallatico per il trattamento del suolo (certificato sanitario di cui al capitolo 17)

Per lo stallatico trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico i paesi elencati nei seguenti atti:

- a) allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010;
- b) allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽⁶⁾; oppure
- c) allegato XIII, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008.

PARTE X

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare (certificati sanitari di cui ai capitoli 3A, 3B e 3C)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione e i seguenti paesi terzi:

- (JP) Giappone
- EC Ecuador ⁽⁷⁾
- (LK) Sri Lanka ⁽⁸⁾
- (TW) Taiwan ⁽⁹⁾

PARTE XI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di gelatina, proteine idrolizzate, collagene, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico (certificati sanitari di cui ai capitoli 11 e 12)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione e i seguenti paesi terzi:

- (KR) Corea del Sud ⁽¹⁰⁾
- (MY) Malaysia ⁽¹⁰⁾,

— (PK) Pakistan ⁽¹⁰⁾,

— (TW) Taiwan ⁽¹⁰⁾.

PARTE XII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti apicali (certificato sanitario di cui al capitolo 13)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010.

PARTE XIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sangue e prodotti sanguigni di equidi (certificato sanitario di cui al capitolo 4A)

A. Sangue e prodotti sanguigni non trattati: i paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, in provenienza dai quali è consentita l'importazione di equidi destinati all'allevamento o alla produzione.

B. Prodotti sanguigni trattati: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di equidi domestici.

PARTE XIV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di pelli di ungulati (certificati sanitari di cui ai capitoli 5A, 5B e 5C)

A. Se si tratta di pelli di ungulati fresche o refrigerate, i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 206/2010, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.

B. Se si tratta di pelli di ungulati trattate, i paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010.

C. Se si tratta di pelli di ruminanti trattate da spedire verso l'Unione europea e che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione, qualsiasi paese terzo.

PARTE XV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di trofei di caccia (certificato sanitario di cui ai capitoli 6A e 6B)

A. Se si tratta di trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli, qualsiasi paese terzo.

B. Se si tratta di trofei di caccia di uccelli costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, i paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche, nonché i seguenti paesi:

— (GL) Groenlandia

— (TN) Tunisia

C. Se si tratta di trofei di caccia di ungulati costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, i paesi terzi elencati nelle pertinenti colonne relative alle carni fresche di ungulati dell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010, tenendo conto anche delle eventuali restrizioni previste nella colonna relativa alle osservazioni speciali sulle carni fresche.

PARTE XVI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi (certificato sanitario di cui al capitolo 15)

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1 del regolamento (UE) n. 206/2010 e paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame.

PARTE XVII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti (dichiarazione di cui al capitolo 16)

Qualsiasi paese terzo.

PARTE XVIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) e zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti (certificato sanitario di cui al capitolo 18)

Qualsiasi paese terzo.

(¹) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.

(²) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(³) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

(⁴) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(⁵) GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12.

(⁶) GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

(⁷) Esclusivamente alimenti di origine ittica per animali da compagnia.

(⁸) Esclusivamente per articoli da masticare ottenuti da pelli di ungulati.

(⁹) Esclusivamente per gli alimenti trasformati per pesci ornamentali.

(¹⁰) Soltanto per la gelatina.»